



COMUNE DI SAN DANIELE PO
Provincia di Cremona

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica il 24 novembre 2022 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 26 SETTEMBRE 2023

OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA EX ART. 258 D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTISEI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 11,00 nella Casa Comunale,

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott.ssa Filomena Formisano

Premesso:

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13 ottobre 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di San Daniele Po, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- Che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 novembre 2022, è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona della dott.ssa Filomena Formisano;
- Che il citato D.P.R. in data 9 dicembre 2022 è stato formalmente notificato all'Organo Straordinario di liquidazione Dott.ssa Filomena Formisano;

Visti:

- Il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La deliberazione dell'Organo Straordinario di liquidazione n. 1 del 13 dicembre 2022 di insediamento dell'Organo medesimo presso il Comune di San Daniele Po;
- Le deliberazioni dell'Organo Straordinario di liquidazione n. 2 del 20 dicembre 2022 e 3 del 17 gennaio 2023 relative all'approvazione dello schema di avviso ai creditori dell'avvio di procedura di rilevazione delle passività;

Considerato che, in base all'art. 252, comma 4, del Testo Unico, nel piano di rilevazione passiva l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato e che nel piano di rilevazione delle passività, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del citato Testo Unico, sono inclusi:

- 1- debiti al 31 dicembre 2022;
- 2- debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, al 31 dicembre 2022;

- 3- debiti derivanti da procedure dichiarate estinte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- 4- debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo Straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che in base alle altre norme del TUEL che regolano la procedura del dissesto finanziario, la **procedura ordinaria** di liquidazione del debito pregresso si snoda attraverso varie, gravose e lunghe fasi procedurali e atti amministrativi, come segue:

- 1- avviso ai creditori per la presentazione delle istanze di ammissione a passivo;
- 2- redazione ed approvazione del piano di rilevazione della massa passiva, previa puntuale istruttoria e decisione relativa alle singole istanze di ammissione al passivo e ricognizione di altri debiti fuori bilancio o accertamenti giurisdizionali, con deposito del piano in argomento presso il Ministero Interno;
- 3- reperimento delle idonee risorse finanziarie per il pagamento dei crediti ammessi e redazione ed approvazione del piano di estinzione del debito pregresso;
- 4- liquidazione e pagamento delle partite debitorie in conformità del piano di estinzione;
- 5- redazione ed approvazione del rendiconto finale della rendicontazione;

Evidenziato che tale procedura ordinaria comporta la necessità di maggiori adempimenti, tempi e risorse finanziarie per estinguere il debito nella sua interezza e, soprattutto, che la parte di tale debito non coperta dovrà essere posta a carico dei bilanci ordinari futuri dell'Ente;

Rilevato che l'art. 258 TUEL prevede, in alternativa alla procedura liquidatoria ordinaria, una modalità **semplificata** di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che:

- l'OSL, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione (comma 1);
- in caso di decisione positiva, **l'Ente si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie** che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre al 100% dei debiti privilegiati e delle spese della liquidazione; nel caso in cui l'Ente non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali si intenda far fronte al passivo (comma 2);
- l'OSL, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire in via **transattiva** le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra **il 40 ed il 60 per cento del debito**, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei 30 giorni successivi (comma 3);
- l'OSL accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio (comma 4);
- si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni ordinarie, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione (comma 5);

Atteso che l'Ordinamento giuridico e varie Fonti e Autorità in materia mostrano un *favor* per la procedura semplificata di liquidazione come risulta da quanto segue:

- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, n. 14/SEZAUT/2009/IADC sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte ebbe modo di rilevare che "*... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione...*";
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, n. 13/SEZAUT/2012/FRG sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che "*... la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce*";
- lo studio del Ministero dell'Interno "Dissesto finanziario enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", da quale emerge che: "*Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ...*";

Tenuto conto dei descritti vantaggi connessi alla procedura semplificata che fanno ritenere doveroso proporre l'adozione al Comune di San Daniele Po, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;

Considerato:

- che con delibere OSL n. 02/2022, n. 03/2023 e nr. 8/2023 è stato approvato e prorogato il cd. avviso ai creditori per la presentazione delle istanze di ammissione al passivo, con termine finale scaduto il 13/04/2023;
- che il Comune di San Daniele Po, con nota nr. 1552 del 19 aprile 2023, ha trasmesso la delibera di riaccertamento dei residui dalla quale risulta:

residui attivi per complessivi	€ 655.931,47
residui passivi per complessivi	€ 942.451,32
- che alla data odierna sono state registrate nr. 29 istanze di ammissione alla massa passiva per un numero totale di documento pari a 154 e per un importo lordo di € 382.712,50 circa oltre IVA di € 13.792,91;
- che risultano agli atti ulteriori nr. 55 fatture già registrate per fatti antecedenti al 31.12.2022 per un importo di circa € 54.169,24 oltre IVA di € 9.714,89;
- che alla data odierna sono stati autorizzati pagamenti per le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata (PNRR e fondi regionali) per un importo complessivo di € 300.240,06 (IVA compresa) al fine di consentire le rendicontazioni propedeutiche all'ottenimento del saldo dei vari contributi;
- che in base all'attività sommaria di deliberazione, i debiti di competenza dell'OSL risultano pari a € 500.000,00 comprensivo degli oneri di liquidazione stimati in via presuntiva in € 39.610,46 (possibili collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per eventuale lavoro straordinario svolto dal personale dipendente, rimborso spese e compenso dell'OSL di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi);
- che non è stato ancora versato il fondo di cassa di competenza dell'OSL;
- che tenuto conto del trend di riscossione degli anni precedenti si può ragionevolmente ritenere che difficilmente si conseguirà l'integrale e tempestiva riscossione delle entrate, con tutte le conseguenze connesse al tardivo incasso;
- che, se necessario, questo organo dovrà provvedere all'alienazione di beni patrimoniali non indispensabili per le finalità istituzionali dell'Ente;

- che i debiti relativi a fondi vincolati sono di competenza di O.S.L. ed hanno trovato finora piena copertura nelle corrispondenti risorse a destinazione vincolata, conservate sotto forma di residui attivi o di somme a destinazione vincolata;

che **non compete all'organo** straordinario di liquidazione **l'amministrazione** delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e **dei residui attivi e passivi relativi ai mutui passivi già attivati per investimenti**, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206”;

Ritenuto che:

in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questo Organo deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'Ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;

-l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;

-risulta, dalle esperienze amministrative di altri dissesti di Enti Locali, che ulteriori richieste di ammissione alla massa passiva pervengano anche dopo anni dalla scadenza dell'apertura della procedura, in quanto normativamente ammissibili fino alla data di approvazione del rendiconto finale della gestione della liquidazione;

-questo OSL si riserva di comunicare tempestivamente eventuali scostamenti in *pejus* della stimata massa passiva, laddove si verificasse il rinvenimento di ulteriori debiti, non censiti alla data odierna, di entità tale da necessitare di conseguenziali provvedimenti finanziari per l'approvvigionamento della provvista necessaria al soddisfacimento;

Ritenuto, pertanto, opportuno proporre formalmente all'Ente di adottare la procedura semplificata di liquidazione disciplinata dall'art. 258 TUEL;

DELIBERA

Attese le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto

DI PROPORRE al Comune di San Daniele Po l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall'articolo 258 TUEL;

DI RICHIEDERE alla Giunta del Comune di San Daniele Po di deliberare, entro 30 giorni dalla data odierna, l'adesione o meno alla procedura semplificata, assumendo, in caso positivo, l'impegno ad individuare ed a mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo. Nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali si intenda fare fronte alla massa passiva;

DI RISERVARSI di precisare nel corso della procedura ed a seguito del completamento dell'istruttoria l'ammontare della massa passiva ammessa a liquidazione, comprensiva dei debiti fuori bilancio e per eventuali debiti che potrebbero emergere;

DI RICHIEDERE al Comune di San Daniele Po l'impegno ad integrare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione per gli ulteriori eventuali debiti che potrebbero essere ricompresi nella massa passiva perché allo stato attuale non possono esservi inclusi;

DI NOTIFICARE la presente delibera al Sindaco e alla Giunta Comunale del Comune di San Daniele Po;

DI DISPORRE l'invio della presente delibera al Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Finanza locale, Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati; alla Prefettura di Cremona; al Revisore dei Conti; al Vicesegretario comunale;

DI PUBBLICARE la presente delibera sull'albo on line e nell'apposita sezione del sito del Comune di San Daniele Po;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott.ssa Filomena Formisano



Copia del presente atto è stato affisso all'albo pretorio on-line del Comune di San Daniele Po, in data 26/09/2023 al n. 343 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Daniele Po, 26 settembre 2023

